# REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE

**SEZIONE 1: Definizione, caratteristiche ed obiettivi della Banca Ore proposta**
**SEZIONE 2: Quadro normativo di riferimento**
**SEZIONE 3: Regolamento**
**SEZIONE 4: Definizione, caratteristiche ed obiettivi**

L'Istituto contrattuale della "Banca Ore", previsto dal CCNL, è una modalità di gestione flessibile delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa, escluso lo sciopero.

Consiste nell'accantonamento, su un "conto" individuale, di un numero di ore di prestazione lavorativa, consensualmente prestata dal docente, che può essere successivamente utilizzato per la fruizione di permessi.

Quando un docente si trova "a credito" nella Banca Ore può chiedere di recuperarle nel corso dell'anno, con permessi e/o con riposi compensativi, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico, purché compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola. L'adesione alla Banca Ore è volontaria ed il docente può indicare le ore nelle quali è disponibile ad effettuare la sostituzione a credito oppure a compensazione.

La Banca Ore non sostituisce ma si aggiunge al sistema della prestazione
straordinaria per la sostituzione dei docenti finanziato con i fondi disponibili, al fine di una migliore organizzazione del lavoro e consentire economie di risorse finanziarie.

Nel corso dell'anno, pertanto, il singolo docente potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi, secondo le modalità previste da apposito regolamento, da approvare in sede di contrattazione integrativa.

La Banca Ore, pertanto:

a. agevola la sostituzione dei docenti assenti;

b. migliora l'organizzazione delle attività didattiche, con la continuità di presenza dei docenti nelle classi;

c. consente di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro;

d. rispetta il principio della giusta retribuzione (art. 36 Cost.It.) e dell'onerosità della prestazione lavorativa, che non può mai essere gratuita;

e. risolve in buona parte il problema della insufficienza dei fondi per il pagamento delle ore di sostituzione docenti (copertura di spesa) e previene il relativo contenzioso;

f. elimina il ricorso all'abbinamento delle classi che è una misura problematica ed improduttiva;

g. "smonetizza" le ore di sostituzione, permettendo al lavoratore che anticipa le ore, di cumulare un monte ore di lavoro ordinario anticipato da "recuperare" con permessi e/o riposi compensativi e/o supplementari che vengono concordati preventivamente col Dirigente scolastico nel rispetto delle esigenze della scuola e di servizio;

h. consente di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro, quando vi sono particolari esigenze.

L'adesione alla Banca ore è volontaria ed il docente può indicare le ore nelle quali è "disponibile" ad effettuare la sostituzione.

Le ore conteggiate "a credito", però, saranno solo quelle effettivamente svolte: nessuna compensazione è pertanto prevista per la disponibilità e/o reperibilità data.

Possono accedere alla banca ore i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il bilancio delle ore deve tendere al pareggio e viene solitamente effettuato su base annuale. Nel presente regolamento, pertanto, non è prevista la remunerazione delle ore non recuperate.

La Scuola può, quindi, meglio preventivare un numero di ore da destinare al lavoro straordinario,nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, per i docenti che non aderiscono alla Banca Ore.
La Banca Ore non "sostituisce" ma si "aggiunge" al sistema del lavoro straordinario per la sostituzione dei docenti finanziato con i fondi disponibili, per una migliore organizzazione del lavoro.

## SEZIONE 2: Quadro normativo di riferimento

La "Banca Ore" si inserisce nel quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro, con riferimento anche ai criteri indicati dalla CEE in materia di orario di lavoro normale straordinario e,più in generale, sulla flessibilità di orario.
Pur non essendo direttamente disciplinato da una normativa specifica, infatti, la banca delle ore è nata e si è potuta sviluppare in virtù del quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro; in particolare
la Legge n. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) che ha abrogato il limite giornaliero dell'orario di lavoro ed ha fissato l'orario normale settimanale di lavoro, con possibilità, demandata alla contrattazione collettiva nazionale o integrativa, di stabilire limiti inferiori e di riferire l'orario normale della durata media della prestazione lavorativa in periodi ultra settimanali non superiori all'anno (art. 13, Legge 196/1997).
L'introduzione dei nuovi limiti dell'orario di lavoro settimanale ha consentito, peraltro, l'allineamento con la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 18, della Legge n. 549/1995 che assoggetta, ad onere contributivo come lavoro straordinario, le ore eccedenti l'orario contrattuale.
Il successivo comma 21, art. 2 della citata Legge 549/1995 esclude l'obbligo del versamento a carico dell'impresa di un'ulteriore somma "qualora lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al lavoratore il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta" (Circolare Min. Lav. n. 100/1996): Le Circolari INPS n. 40/1996, n. 39/2000 e n. 95/2000 hanno
fornito chiarimenti in ordine ai contributi, alla flessibilità dell'orario di lavoro con riferimento all'accantonamento delle ore prestate in più oltre l'orario normale da recuperare mediante riposi individuali ed hanno ritenuto compatibile l'istituto contrattuale della banca delle ore col contratto a tempo determinato.
La Banca Ore proposta nel presente Regolamento rispetta la disciplina prevista dalla Direttiva 1993/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
L'Istituto, previsto in alcuni contratti collettivi ed in tanti accordi aziendali, introduce cambiamenti in merito all'orario di lavoro normale, abrogando il limite di lavoro giornaliero.
La Legge n. 53 del 08.03.2000 e successive modificazioni ha, infine, previsto specifiche misure a sostegno della flessibilità di orario, introducendo alcune novità finalizzate alla tutela della famiglia e della formazione del lavoratore che consentono una migliore gestione del tempo in relazione ai bisogni ed alle necessità dei più piccoli e della famiglia.

**Fruizione giorni e/o ore di riposo compensativo**

L'art. 38-bis, comma 4, del CCNL del 14-9.2000 dispone che: "L'utilizzo di riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio".
La norma contrattuale, quindi, non prevede alcun automatismo di fruizione dei riposi compensativi, ma presuppone sempre una preventiva richiesta del dipendente, al fine di consentire all'ente (Dirigente) la valutazione della necessaria compatibilità della stessa con

quelle esigenze organizzative e di servizio, che le parti negoziali hanno inteso espressamente salvaguardare.

## SEZIONE 3: Regolamento Banca Ore

PREMESSA

Il presente regolamento è posto in essere per supportare le esigenze dell'IC Aldo Moro in merito alle sostituzioni dei docenti assenti a qualsiasi titolo, ad eccezione dello sciopero, attraverso l'utilizzo di sostituti individuati tra i colleghi aderenti volontariamente alla banca delle ore.

Al fine di perfezionare l'offerta formativa e migliorare l'organizzazione delle attività didattiche con continuità di presenza dei docenti nelle classi, viene così istituita una Banca Ore nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente, senza aggravi di spesa per l'amministrazione pubblica, che si regolamenta con le disposizioni che seguono.

Si precisa che la contrattazione decentrata non può individuare un monte ore di lavoro straordinario da destinare alla banca delle ore la cui misura risulti superiore al numero massimo delle ore che ciascun dipendente può espletare o alle risorse all'uopo disponibili nel fondo d'Istituto. In tali ipotesi, infatti, la Scuola non troverebbe le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale pagamento, l'anno successivo, di un monte ore che non poteva essere finanziato neanche nell'anno di svolgimento ( ARAN 03.6.2011) Il presente Regolamento, pertanto, prevede l'accantonamento, su di un conto individuale intestato al docente, di un numero di ore di prestazione lavorativa ordinaria consensualmente prestate dal dipendente in anticipo rispetto al normale orario giornaliero e/o settimanale di lavoro per la sostituzione dei docenti prevalentemente della stessa classe e/o disciplina, successivamente recuperate con permessi e/o riposi compensativi, preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, coniugando gli interessi del docente con le esigenze scolastiche,

**Art. 1. Caratteristiche generali**

A ciascun docente che aderisce alla Banca Ore viene intestato un conto individuale, consultabile online, sul quale vengono accantonate a credito il numero di ore prestate per la sostituzione dei docenti assenti.

Vengono accantonate, sul conto individuale, il numero di ore di prestazione lavorativa ordinaria consensualmente prestate dal dipendente in anticipo, rispetto al normale orario giornaliero e/o settimanale di lavoro e successivamente recuperate con permessi preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, coniugando gli interessi del docente con le prioritarie esigenze tecniche, organizzative e di servizio della scuola e sulla base delle risultanze della Banca Ore.

Le ore conteggiate ed accantonate come "credito" sono quelle di lavoro straordinario prestate oltre l'orario di cattedra.

Il docente che aderisce alla banca ore può accantonare sul conto individuale fino ad un massimo di 20 ore annue.

Nel corso dell'anno il docente potrà attingere dal conto personale con le modalità previste dal presente Regolamento.

**Art. 2. Criteri per la sostituzione dei docenti**

La sostituzione dei docenti viene sempre disposta prevalentemente con docenti della stessa classe/o disciplina e comunque nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio docenti.

**Art 3. Utilizzo delle ore accantonate**

L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire secondo la seguente modalità, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, coniugando le necessità personali del docente con le esigenze di servizio, tramite:
1. permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16– commi 1 e 3. Saranno detratte dal conto le relative ore di permesso fruite.
Le ore della Banca non potranno essere richieste in anticipazione prima che il docente le abbia effettivamente accantonate sul proprio conto.
Il regolamento potrà essere integrato in ogni momento, nel rispetto delle procedure, rivedendo ulteriori “sistemi di compensazione delle ore a credito” annue.
Le ore della Banca non potranno essere richieste in anticipazione prima che il docente le abbia effettivamente accantonate sul proprio conto.
Il regolamento potrà essere integrato in ogni momento, nel rispetto delle procedure, rivedendo ulteriori “sistemi di compensazione delle ore a credito”.

**Art. 4 Calcolo delle ore**

Il calcolo delle ore a debito e a credito viene tenuto dalle collaboratrici del Dirigente. Il docente terrà comunque un calcolo individuale.

**Art. 5. Adesione**

L’adesione alla Banca ora è volontaria ed il docente può indicare le ore nelle quali è “disponibile” ad effettuare la sostituzione, ma saranno conteggiate “a credito” nella BO non le ore di disponibilità comunicate ma le ore di sostituzione concretamente rese in classe.
Nessuna compensazione è pertanto prevista per la disponibilità/reperibilità data.
Possono accedere alla Banca i docenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Ciascun docente che intenda usufruire della Banca Ore si impegna a dare piena disponibilità a sostituire i colleghi assenti. Il docente che ha aderito alla Banca ore, fornirà la disponibilità al Collaboratore incaricato delle sostituzioni nel plesso di appartenenza, indicando preventivamente un quadro settimanale di giorni e ore. La sostituzione effettuata sarà regolarmente registrata dal personale di segreteria per l’aggiornamento della Banca ore.
L’adesione alla Banca Ore e l’eventuale recesso dovranno essere comunicati per iscritto.
Nei confronti dei docenti che non aderiscano alla Banca Ore trova applicazione quanto previsto dal CCNL o dalla Contrattazione integrativa.

**Art. 6. Funzionamento del servizio BO**

La disponibilità ad aderire alla BO è estesa a tutto l’anno scolastico.
La concessione dei permessi brevi delle ore a credito, con le modalità sopra previste, deve coniugare le esigenze personali del docente con le necessità di omogeneità del quadro complessivo del servizio.

**Art. 7. Calcolo ore a credito del docente**

La sostituzione dei docenti assenti nelle proprie classi o eccezionalmente in classi diverse, ma comunque nello stesso Plesso scolastico, verrà riconosciuta in BO come anticipazione di ora prestata in aggiunta al normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale.
Ogni docente aderente alla BO potrà effettuare nel proprio plesso massimo 2 ore di sostituzione al giorno, per evitare carichi eccessivi su poche persone e favorire la rotazione dei docenti.

**Art. 8. Priorità**

Qualora vi siano più docenti liberi in una determinata ora, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:

a. docenti che non partecipano al meccanismo della Banca Ore che devono recuperare permessi brevi;
b. docenti aderenti alla Banca Ore che presentino il numero minore di ore a credito;
c. docenti aderenti alla Banca Ore che presentino il numero maggiore di ore a credito.
La priorità della scelta per la sostituzione dei colleghi assenti con docenti prevalentemente della stessa classe e/o disciplina, fermo restando i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, è la seguente:
1. Docenti con ore a disposizione facenti parte dello stesso Plesso scolastico;
2. Docente del potenziamento nei limiti normativamente consentiti;
3. Docenti che non aderiscono alla BO, ma che devono recuperare permessi brevi fruiti;
4. Docenti aderenti alla Banca Ore.

**Art.9. Diritti e Doveri**

La fruizione delle ore accantonate può avvenire solo a seguito di regolare richiesta scritta e deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha predisposto ed essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Il DS può decidere, con motivazione scritta, di non autorizzare o di differire la richiesta del periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili, da eccessive richieste di permessi, da carenza di personale da utilizzare per le sostituzioni, in occasione di riunioni degli OO.CC., in periodi
calendarizzati per lo svolgimento di verifiche di prove nazionali o in qualsiasi altra situazione che ritenga opportuna.

**Art. 10. Bilancio a fine anno scolastico**

Il bilancio delle ore deve tendere al pareggio e viene effettuato su base annuale. E' necessario, pertanto, che il Docente effettui un costante monitoraggio della propria posizione creditoria della Banca Ore.
Tutti i conti della BO, intestati a ciascun docente, saranno chiusi entro la fine di maggio di ciascun anno scolastico.
Non è possibile in alcun modo retribuire le ore a credito. Il docente con credito può utilizzare lo stesso entro la fine dell'anno scolastico corrente.
L'obiettivo, per i motivi ampiamente esposti in premessa, è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.
Pertanto, vi è l'assoluta necessità di monitorare costantemente la situazione generale della BO, ricorrendo se necessario al lavoro straordinario, ma nei limiti normativi e finanziari all'uopo previsti.
Al termine di ciascun Anno Scolastico il fondo della Banca delle ore si azzera prescindendo dall'eventuale credito che in ogni caso non darà alcun diritto a remunerazione o compenso.

**Art. 11. Docenti che non aderiscono alla BO**

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla BO trova applicazione quanto previsto dal CCNL.

**Art. 12. Responsabili della BO**

I collaboratori del Dirigente scolastico, giacché effettuano giornalmente la sostituzione dei docenti (Collaboratore DS e Responsabili di Plesso), sono nominati Responsabili della BO.
Quando provvedono alla sostituzione giornaliera dei docenti assenti, i Responsabili della BO annotano le ore prestate nell'apposito Registro di Plesso e comunicano, al personale di segreteria incaricato dalla DSGA, la sostituzione effettuata che sarà regolarmente registrata

sul conto individuale del docente con le ore prestate,le ore concesse in compensazione e con indicazione del credito residuo.

**Art. 13 -Norme finali**

L'andamento della Banca delle Ore deve essere continuamente monitorato al fine di favorirne positivo utilizzo.

Possono essere individuate modalità alternative ed aggiuntive di compensazione delle ore,finalizzate ad un migliore funzionamento della Banca Ore.

I componenti della RSU, i docenti aderenti alla BO, i Responsabili della BO ed il Dirigente Scolastico si impegnano a verificare e confermare la validità della BO al termine dell'anno scolastico in corso.

Il presente Regolamento riveste, pertanto, carattere sperimentale, limitato al presente anno scolastico e potrà
essere integrato in ogni momento.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL' I.C.
ALDO MORO

Il/La sottoscritto/a _____

☐ docente a tempo indeterminato
- □ titolare
- □ in assegnazione
- □ utilizzato

☐ docente a tempo determinato
- □ supplente annuale
- □ supplente fino al termine delle attività didattiche
- □ supplente temporaneo fino al _____

presso questo Istituto su classe di concorso _____

VISTO il Regolamento della BANCA ORE,

**DICHIARA**

di aderire all'istituto della Banca Ore per l'a.s. 20__ / 20__ , accettando le condizioni del relativo Regolamento e comunica la propria disponibilità a prestare il servizio fuori del proprio orario nelle ore sottoindicate (barrare con una x) (max 4 ore).

| | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

_____

Firma

_____